

Testo vigente

Titolo I**Denominazione - Sede - Durata - Oggetto****Art. 1 - Denominazione**

1.1 E' costituita la società per azioni denominata "Ki Group Holding S.p.A."

1.2 La denominazione della Società potrà essere scritta con qualunque forma grafica e con caratteri minuscoli e/o maiuscoli.

Art. 2 - Sede e Domiciliazione

2.1 La Società ha sede nel Comune di Torino.

2.2 Con delibera dell'organo amministrativo potranno essere istituite e/o soppresse, nei modi di legge, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, dipendenze, filiali, succursali, uffici, rappresentanze, stabilimenti, depositi e simili.

2.3 Il domicilio di ciascun Socio, Amministratore, Sindaco e del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti, per i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dal Registro delle Imprese.

Art. 3 - Oggetto

La Società ha per oggetto l'attività di:

(i) assunzione, detenzione e gestione, non nei confronti del pubblico, di partecipazioni in altre società costituite ed operanti in Italia e all'estero, per finalità di stabile investimento;

(ii) l'esercizio, sempre non nei confronti del pubblico, delle attività di concessione di finanziamenti alle società partecipate e di coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario delle società partecipate e/o comunque appartenenti allo stesso gruppo nonché la prestazione - a favore di dette società partecipate e/o comunque appartenenti allo stesso gruppo - di servizi in materia amministrativa, organizzativa, di gestione finanziaria.

La società, in via non prevalente bensì strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale, potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie od utili, potrà prestare garanzie personali e reali anche a favore di terzi (ma non nei confronti del pubblico), potrà assumere partecipazioni ed interessenze in altre imprese, società, consorzi e/o comunque appartenenti allo stesso gruppo o da costituirsi. E' comunque escluso lo svolgimento nei confronti del pubblico di qualunque attività qualificata dalla legge come finanziaria.

Art. 4 - Durata

La durata della Società è stabilita sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemila cinquanta) salvo proroga o anticipato scioglimento.

Titolo II**Capitale Sociale - Azioni - Conferimenti - Aumenti di capitale****Art. 5 - Capitale sociale**

5.1 Il capitale sociale è di Euro 719.446,36 (settecentodiciannovemilaquattrocentoquarantasei e centesimi trentasei) suddiviso in numero 6.776.551

(seimilionsettecentosettantaseimilacinquecentocinquantauno) di azioni, prive di valore nominale.

L'assemblea straordinaria, in data 27 novembre 2019, ha deliberato di aumentare il capitale sociale, in via scindibile, per massimi euro 760.800,00, comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 800.000 nuove azioni, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., a servizio dell'esercizio dei Warrant B, la cui emissione è stata approvata dall'assemblea in medesima data, da liberarsi anche in più riprese, entro il termine finale di sottoscrizione fissato alla scadenza del sessantesimo mese dalla data di emissione dell'ultima tranche di Warrant B.

5.2 Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti come pure con l'emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni già emesse, nei limiti consentiti dalla legge.

5.3 Ai sensi dell'art. 2346 cod. civ. può essere attribuito ai soci un numero di azioni non proporzionale e

nel presente Statuto.

5.4 L'Assemblea straordinaria può attribuire agli Amministratori, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale, fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della relativa deliberazione.

5.5 L'Assemblea riunitasi in sede straordinaria in data 12 novembre 2020 ha deliberato di delegare al Consiglio di Amministrazione le seguenti facoltà:

(A) ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, anche in via scindibile ai sensi dell'articolo 2439 del Codice Civile, entro il termine di cinque anni dalla data della deliberazione, per un ammontare massimo (comprensivo di sovrapprezzo) come infra indicato, mediante emissione di azioni ordinarie, eventualmente anche cum warrant (che diano diritto, a discrezione del Consiglio di Amministrazione, a ricevere azioni ordinarie e/o obbligazioni anche convertibili della società eventualmente emesse dal Consiglio stesso in esercizio di una delega, gratuitamente o a pagamento, anche di nuova emissione) da offrire in opzione agli aventi diritto, ovvero con esclusione o limitazione – in tutto o in parte – del diritto di opzione ai sensi dei commi 4, primo periodo, e 5 dell'art. 2441 del Codice Civile, anche al servizio: (1) dell'esercizio dei suddetti warrant; e/o (2) di obbligazioni convertibili (eventualmente anche cum warrant) emesse anche ai sensi di una delega ai sensi dell'art. 2420-ter del Codice Civile; e/o (3) di warrant (che diano diritto a ricevere azioni ordinarie e/o obbligazioni convertibili della società anche emesse dal Consiglio stesso in esercizio di una delega, gratuitamente o a pagamento, di nuova emissione) assegnati insieme a obbligazioni emesse ai sensi dell'art. 2410 del Codice Civile e/o a obbligazioni convertibili emesse anche ai sensi di una delega ai sensi dell'art. 2420-ter del Codice Civile e/o autonomamente.

Ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, al Consiglio di Amministrazione è altresì conferito ogni potere per (a) fissare, per ogni singola tranches, il numero, il prezzo unitario di emissione (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) e il godimento delle azioni ordinarie eventualmente cum warrant da emettersi di volta in volta; (b) stabilire il termine per la sottoscrizione delle azioni ordinarie della Società; (c) stabilire il numero, le modalità, i termini e le condizioni di esercizio, nonché ogni altra caratteristica (incluso il rapporto di assegnazione e/o di conversione e, ove del caso, l'eventuale prezzo di esercizio) e il relativo regolamento dei warrant eventualmente emessi in esercizio della presente delega ovvero delle correlate obbligazioni; (d) porre in essere tutte le attività necessarie od opportune al fine di addivenire alla quotazione degli strumenti finanziari emessi nell'esercizio della presente delega in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani o esteri, da esercitare a propria discrezione per tutta la durata degli stessi, tenuto conto delle condizioni di mercato; nonché (e) dare esecuzione alle deleghe e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie;

(B) ai sensi dell'art. 2420-ter del Codice Civile, di emettere obbligazioni convertibili, eventualmente anche cum warrant (che diano diritto, a discrezione del Consiglio di Amministrazione, a ricevere azioni ordinarie e/o obbligazioni anche convertibili eventualmente emesse dal Consiglio stesso in esercizio di una delega, gratuitamente o a pagamento, anche di nuova emissione), in una o più volte, anche in via scindibile, entro il termine di cinque anni dalla data della deliberazione, da offrire in opzione agli aventi diritto, ovvero con esclusione o limitazione – in tutto o in parte – del diritto di opzione ai sensi dei commi 4, primo periodo, e 5 dell'art. 2441 del Codice Civile, per un ammontare nominale massimo come infra indicato, deliberando altresì il corrispondente aumento di capitale a servizio della conversione delle obbligazioni, in una o più volte e in via scindibile, mediante emissione di azioni ordinarie aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie già in circolazione alla data di emissione. Ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, al Consiglio di Amministrazione è altresì conferito ogni potere per (a) fissare, per ogni singola tranches, il numero, il prezzo unitario di emissione e il godimento delle obbligazioni convertibili (eventualmente anche cum warrant aventi le caratteristiche di cui sopra) emesse, nonché il numero degli strumenti finanziari al servizio della conversione o dell'esercizio delle stesse e al servizio dell'esercizio dei warrant eventualmente abbinati alle stesse e degli altri strumenti finanziari eventualmente ad essi accessori; (b) stabilire le modalità, i termini e le condizioni di conversione o di esercizio (incluso il rapporto di

assegnazione e di conversione e, ove del caso, l'eventuale prezzo di esercizio, ivi compreso l'eventuale sovrapprezzo delle azioni a tal fine eventualmente da emettersi), nonché ogni altra caratteristica e il relativo regolamento di tali obbligazioni convertibili (eventualmente anche cum warrant aventi le caratteristiche di cui sopra); (c) stabilire il numero, le modalità, i termini e le condizioni di esercizio, nonché ogni altra caratteristica (incluso il rapporto di assegnazione e di conversione e, ove del caso, l'eventuale prezzo di esercizio, ivi compreso l'eventuale sovrapprezzo delle azioni a tal fine eventualmente da emettersi) e il relativo regolamento dei warrant eventualmente abbinati alle obbligazioni in questione e dei correlati strumenti finanziari eventualmente ad essi accessori; (d) porre in essere tutte le attività necessarie od opportune al fine di addivenire alla quotazione degli strumenti finanziari emessi nell'esercizio della presente delega in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani o esteri, da esercitare a propria discrezione per tutta la durata degli stessi, tenuto conto delle condizioni di mercato; nonché (e) dare esecuzione alle deleghe e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie.

Per le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione in esecuzione delle deleghe che precedono ai sensi degli artt. 2443 e/o 2420-ter del Codice Civile il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi ai seguenti criteri: (i) il prezzo di emissione, incluso anche l'eventuale sovrapprezzo, delle nuove azioni ordinarie, da emettersi – in una o più volte – in esecuzione della delega ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile (o a ciascuna sua tranche), anche al servizio di eventuali warrant e/o della conversione delle obbligazioni convertibili (eventualmente anche cum warrant) emesse in esecuzione della delega ai sensi dell'art. 2420-ter del Codice Civile (o a ciascuna loro tranche), sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione, tenuto conto, tra l'altro, del patrimonio netto, delle condizioni dei mercati finanziari prevalenti al momento del lancio effettivo dell'operazione, dei corsi di borsa del titolo KI Group Holding S.p.A., nonché dell'applicazione di un eventuale sconto in linea con la prassi di mercato per operazioni simili, e potrà anche essere inferiore alla preesistente parità contabile, fermi restando il limite costituito dal valore minimo del patrimonio netto consolidato per azione calcolato sulla base dell'ultimo bilancio consolidato approvato per la determinazione del prezzo di emissione delle azioni e le formalità e i limiti di cui all'art. 2441, commi 4, primo periodo, 5 e 6 del Codice Civile, ove applicabili; (ii) per le deliberazioni ai sensi dell'art. 2441, commi 4, primo periodo, e/o 5, del Codice Civile il diritto di opzione potrà essere escluso o limitato quando tale esclusione o limitazione appaia, anche solo ragionevolmente, più conveniente per l'interesse societario, restando inteso che, in ogni caso, ai fini di quanto richiesto dall'art. 2441, comma 6, del Codice Civile, in virtù del richiamo di cui all'art. 2443, comma 1, del Codice Civile: (1) l'esclusione del diritto di opzione ai sensi del primo periodo del comma 4 dell'art. 2441 del Codice Civile potrà avere luogo unicamente qualora le azioni di nuova emissione siano liberate mediante conferimento, da parte di soggetti terzi, di rami di azienda, aziende o impianti funzionalmente organizzati per lo svolgimento di attività ricomprese nell'oggetto sociale della società, nonché di crediti, partecipazioni, strumenti finanziari quotati e non, e/o di altri beni ritenuti dal Consiglio medesimo strumentali per il perseguimento dell'oggetto sociale; (2) l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione ai sensi del comma 5 dell'art. 2441 del Codice Civile potranno avere luogo unicamente qualora le azioni di nuova emissione siano offerte in sottoscrizione a "investitori qualificati" e/o "investitori professionali" (anche esteri), quali (a titolo esemplificativo) banche, enti, società finanziarie e fondi di investimento (ovvero altri soggetti rientranti nella relative definizioni anche di carattere europeo, di volta in volta applicabili), e/o operatori che (indipendentemente da tale qualificazione) svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche e/o strumentali a quelle della società e/o aventi oggetto analogo o affine a quello della società o comunque funzionali allo sviluppo dell'attività di quest'ultima, in maniera tale da beneficiare di eventuali accordi strategici e/o di partnership e/o coinvestimento con detti soggetti ovvero comunque al fine della realizzazione di operazioni di rafforzamento patrimoniale e/o strategiche da parte di KI Group Holding S.p.A.

In ogni caso l'ammontare dell'aumento di capitale (comprensivo di sovrapprezzo) deliberato nell'esercizio della delega sub (A) e dell'ammontare nominale delle obbligazioni convertibili emesse nell'esercizio della delega sub (B) non potrà complessivamente eccedere l'importo massimo

complessivo di Euro 3.000.000,00 (tremilioni/00). Alla stessa stregua, la somma dell'ammontare dell'aumento di capitale (comprensivo di sovrapprezzo) deliberato nell'esercizio della delega sub (A) e dell'ammontare dell'aumento di capitale (comprensivo di sovrapprezzo) a servizio della conversione delle obbligazioni convertibili emesse nell'esercizio della delega sub (B) e/o dell'esercizio dei warrant eventualmente emessi in esercizio di tali deleghe non potrà in ogni caso eccedere il predetto importo massimo complessivo.

5.6 L'assemblea straordinaria, in data 12 novembre 2020, ha deliberato di aumentare il capitale sociale in via scindibile, per massimi euro 2.500.000,00, comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 40.000.000 nuove azioni, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del Codice Civile, a servizio dell'esercizio dei Warrant A, da liberarsi anche in più tranches, entro il termine finale di sottoscrizione fissato alla scadenza del trentaseiesimo mese dalla data di emissione dell'ultima tranche di Warrant A.

5.7 L'assemblea straordinaria, in data 12 novembre 2020, ha deliberato di aumentare il capitale sociale, in via scindibile, per massimi euro 2.500.000,00, comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 10.000.000 nuove azioni, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del Codice Civile, a servizio dell'esercizio dei Warrant B, da liberarsi anche in più tranches, entro il termine finale di sottoscrizione fissato alla scadenza del sessantesimo mese dalla data di emissione dell'ultima tranche di Warrant B.

Art. 6 - Azioni

6.1 La partecipazione di ciascun socio è rappresentata da azioni.

6.2 Le azioni attribuiscono uguali diritti ai loro possessori.

6.3 Il possesso di ogni azione importa l'accettazione da parte del possessore di tutti i patti sociali contenuti nell'atto costitutivo e nel presente Statuto.

6.4 Le azioni possono formare oggetto di pegno, usufrutto, sequestro.

6.5 Le azioni sono nominative, indivisibili e sono sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi della normativa vigente.

6.6 È consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione di utili e/o di riserve di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, mediante l'emissione di azioni ai sensi del primo comma dell'articolo 2349 del Codice Civile.

Art. 7 - Obbligazioni, finanziamenti e patrimoni destinati

7.1 La Società può emettere obbligazioni, nominative o al portatore, anche convertibili e "cum warrant", conformemente alle vigenti disposizioni normative, determinando le condizioni del relativo collocamento. L'Assemblea può attribuire agli amministratori la facoltà di emettere obbligazioni e strumenti finanziari, anche convertibili nei termini previsti dalla legge, a norma dell'art. 2420-ter cod. civ.

7.2 La Società può comunque acquisire dai Soci versamenti e finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti. Resta fermo che l'esecuzione dei versamenti e la concessione dei finanziamenti da parte dei Soci è libera.

7.3 La società può costituire uno o più patrimoni ciascuno dei quali destinato ad uno specifico affare ai sensi degli artt. 2447-bis e seguenti cod. civ. La deliberazione che destina un patrimonio ad uno specifico affare è assunta dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Art. 8 - Warrants

8.1 Ai sensi dell'art. 2346, ultimo comma, cod. civ., la Società può emettere warrants.

8.2 All'Organo Amministrativo è demandata la determinazione delle modalità di emissione, del valore nominale, dei criteri di attribuzione di azioni in esercizio del diritto di opzione connesso allo strumento finanziario in oggetto, ed in generale, l'individuazione della disciplina dello stesso.

Art. 9 - Trasferimento delle azioni

9.1 Le azioni sono liberamente trasferibili sia per atto tra vivi sia mortis causa, ai sensi di legge.

9.2 Le azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su mercati regolamentati e su

sistemi multilaterali di negoziazione ai sensi della normativa vigente, con particolare riguardo all'AIM Italia.

Art. 10 - Disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto

10.1 A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione (qui di seguito, la "disciplina richiamata") limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Emittenti AIM Italia (come di volta in volta integrato e modificato, nella versione pro tempore vigente, il "Regolamento Emittenti AIM Italia").

10.2 Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento dell'offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349 c.c., su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti AIM Italia predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento Emittenti AIM Italia stesso.

10.3 Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) – salva la disposizione di cui al comma 3-quater – e 3-bis del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

Art. 10-bis - Articoli 108 e 111 TUF

10-bis.1 A partire dal momento in cui le Azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili anche le disposizioni in materia di obbligo di acquisto e di diritto di acquisto relative alle società quotate di cui rispettivamente agli articoli 108 e 111 del TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione.

10-bis.2. In deroga al Regolamento approvato con Delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato, e fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento, in tutti i casi in cui il TUF o il Regolamento approvato con Delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999 preveda che Consob debba determinare il prezzo per l'esercizio dell'obbligo e del diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF, tale prezzo sarà pari al maggiore tra (i) il prezzo più elevato previsto per l'acquisto di titoli della medesima categoria nel corso dei 12 (dodici) mesi precedenti il sorgere del diritto o dell'obbligo di acquisto da parte del soggetto a ciò tenuto, nonché da soggetti operanti di concerto con lui, per quanto noto al consiglio di amministrazione, e (ii) il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi 6 (sei) mesi prima del sorgere dell'obbligo o del diritto di acquisto.

10-bis.3. Si precisa che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della Consob e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF.

10-bis.4. Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 108, commi 1 e 2, non accompagnato dall'acquisto dei titoli da parte dei soggetti richiedenti nei casi e termini previsti dalla disciplina richiamata comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

Art. 11 - Obblighi di informazioni in relazione alle partecipazioni rilevanti

11.1 In dipendenza della negoziazione delle azioni o degli altri strumenti finanziari emessi dalla Società sull'AIM Italia – e in ossequio a quanto stabilito nel Regolamento Emittenti AIM Italia – sino a che non siano, eventualmente rese applicabili in via obbligatoria norme analoghe, si rendono applicabili altresì per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni (qui di seguito, la "disciplina richiamata") relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti CONSOB di attuazione in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti (anche con riferimento agli orientamenti espressi da CONSOB in materia), fatto salvo quanto di seguito previsto.

11.2 Il soggetto socio che venga a detenere partecipazioni nel capitale della Società con diritto di voto (anche qualora tale diritto sia sospeso ed intendendosi per "capitale" il numero complessivo dei diritti di voto anche per effetto della eventuale maggiorazione e per "partecipazione" una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di fiduciari o per interposta persona, dei titoli emessi dalla Società che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori) in misura pari o superiore alle soglie di volta in volta previste dalla normativa e dai regolamenti applicabili (la "Partecipazione Significativa") è tenuto a darne comunicazione al consiglio di amministrazione della Società.

11.3 Il raggiungimento, il superamento o la riduzione della Partecipazione Significativa costituiscono un "Cambiamento Sostanziale" (come definito nel Regolamento Emittenti AIM Italia) che deve essere comunicato al consiglio di amministrazione della Società entro 4 (quattro) giorni di negoziazione dalla data di perfezionamento dell'atto o dell'evento che ha determinato il sorgere dell'obbligo, indipendentemente dalla data di esecuzione, secondo i termini e le modalità previsti dalla disciplina richiamata.

11.4 L'obbligo informativo di cui sopra sussiste anche in capo ad ogni soggetto che divenga titolare della Partecipazione Significativa per la prima volta, laddove, in conseguenza di detta acquisizione, la propria partecipazione nella Società sia pari o superiore alle soglie previste.

11.5 La comunicazione di cui sopra deve identificare il titolare della Partecipazione Significativa, l'ammontare della partecipazione, la natura ed il corrispettivo dell'operazione e la data in cui lo stesso ha acquistato o ceduto la percentuale di capitale sociale che ha determinato un Cambiamento Sostanziale oppure la data in cui la propria partecipazione ha subito un aumento ovvero una riduzione della stessa, in aggiunta a quant'altro previsto ai sensi della disciplina richiamata. La disciplina richiamata è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo al soggetto tenuto alla relativa comunicazione.

11.5 La mancata comunicazione al Consiglio di Amministrazione comporta la sospensione del diritto di voto sulle azioni e gli strumenti finanziari per le quali è stata omessa la comunicazione.

Titolo III Assemblea

Art. 12 - Assemblea degli azionisti

L'Assemblea regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli azionisti e le sue deliberazioni obbligano anche gli assenti e i dissenzienti nei limiti della legge e del presente Statuto.

Art. 13 - Convocazione

13.1 L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso in cui la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedono particolari ragioni relative alla struttura o all'oggetto della Società; gli Amministratori segnalano nella relazione sulla gestione le ragioni del differimento.

13.2 L'Assemblea straordinaria è convocata nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge.

13.3 I Soci hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti depositati presso la sede sociale per le Assemblee già convocate e di ottenerne copia a proprie spese.

Art. 14 - Modalità di convocazione

14.1 L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione secondo nei termini di legge e regolamentari mediante avviso pubblicato, anche per estratto, ove la disciplina di legge lo consenta, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o, in alternativa, in almeno uno dei seguenti quotidiani: "MF-Milano Finanza" o "Italia Oggi" o "Il Sole24ore", ed, in ogni caso, sul sito internet della Società..

14.2 Nell'avviso di convocazione, recante il contenuto minimo prescritto dalle norme di legge e regolamentari, può essere indicato un luogo diverso da quello ove è posta la sede sociale, purché in Italia e può altresì essere stabilito un giorno per l'eventuale seconda convocazione.

14.3 I soci che rappresentano almeno il 10% del capitale sociale, avente diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria possono richiedere, entro 7 (sette) gg. dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, l'integrazione delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti.

14.4 L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è pubblicato, unitamente alla documentazione richiesta dalla normativa applicabile, con le stesse modalità stabilite per la pubblicazione dell'avviso di convocazione entro i termini di legge. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa che deve essere depositata presso la sede sociale, da consegnarsi all'organo amministrativo entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione.

14.5 L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

14.6 Se il giorno per la seconda convocazione o per quelle successive non è indicato nell'avviso di convocazione, l'Assemblea deve essere nuovamente convocata entro 30 giorni. In tal caso si applicano le ulteriori disposizioni di legge (tra cui l'art. 2369, comma 2, cod. civ.) e regolamentari anche con riferimento alla possibilità di riduzione del termine per la convocazione, ove l'elenco delle materie da trattare non venga modificato.

14.7 L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione ogni qualvolta venga ritenuto opportuno ovvero, senza ritardo, quando ne sia stata fatta domanda, con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno, da tanti Soci che rappresentino almeno un ventesimo del capitale sociale.

14.8 Ove le azioni siano ammesse alla negoziazione sull'AIM Italia o su altro sistema multilaterale di negoziazione, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto voto è attestata da una comunicazione alla società, effettuata da un intermediario abilitato alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari ai sensi di legge, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. La comunicazione è effettuata sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione. Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea. Le comunicazioni effettuate dall'intermediario abilitato devono pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione. Resta ferma la legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre i suddetti termini, purché entro l'orario dei lavori assembleari della singola convocazione.

Art. 15 - Diritto di intervento e diritto di voto

15.1 Possono intervenire all'Assemblea gli Azionisti, cui spetta il diritto di voto.

15.2 Ogni azione dà diritto a un voto.

15.3 Il diritto di intervento e di voto in Assemblea è regolato dalla legge.

15.4 Ogni Azionista può farsi rappresentare nell'Assemblea, mediante delega scritta, conferita anche a persona non azionista, salve le incompatibilità e i limiti previsti dalla legge.

15.5 L'Assemblea, qualunque sia l'argomento da trattare, può svolgersi anche per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che:

(i) sia consentito al presidente dell'Assemblea di svolgere i propri compiti;

(ii) sia consentito al Presidente e al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;


(iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e d'intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 16 - Presidenza dell'Assemblea

16.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, se nominato, o dalla persona designata dall'Assemblea stessa.

16.2 Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare la regolarità della costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'Assemblea e accertare i risultati delle votazioni; degli esiti di tale accertamento dovrà essere dato conto nel verbale.

16.4 L'Assemblea, su designazione del Presidente, nomina un Segretario anche non Socio e, ove lo



ritenga, nomina due scrutatori scegliendoli fra gli azionisti o i rappresentanti di azionisti.

16.5 Nei casi di legge, o quando ciò è ritenuto opportuno dal Presidente dell'Assemblea, il verbale è redatto da un notaio designato dallo stesso Presidente, nel qual caso non è necessaria la nomina del segretario.

Art. 17 - Assemblea Ordinaria e Straordinaria

17.1 L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria della Società sono validamente costituite e deliberano, in prima e seconda convocazione, con i quorum e le maggioranze previste dalla legge.

17.2. Quando le azioni sono ammesse alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione e salvo ove diversamente previsto dal Regolamento AIM Italia e/o da un provvedimento di Borsa Italiana S.p.A., è necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, codice civile, oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi: (i) acquisizioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia; (ii) cessione di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia, ; (iii) richiesta di revoca delle azioni della Società dalle negoziazioni, fermo restando che la deliberazione di approvazione della revoca dovrà essere approvata con le maggioranze di cui al successivo paragrafo 17.3.

18.3. Ove la Società richieda a Borsa Italiana S.p.A. la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari dovrà comunicare tale intenzione di revoca informando anche il proprio Nominated Adviser e dovrà informare separatamente Borsa Italiana S.p.A. della data preferita per la revoca almeno 20 (venti) giorni di mercato aperto prima di tale data. Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Emittenti AIM Italia, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea della Società con la maggioranza del 90% (novanta per cento) dei partecipanti o con la diversa percentuale stabilita nel Regolamento Emittenti AIM Italia. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società (anche in sede di deliberazione in assemblea straordinaria) suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni dei propri strumenti finanziari dall'AIM Italia, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria, salvo nell'ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione della delibera, gli azionisti della Società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, esclusivamente azioni ammesse alle negoziazioni su AIM Italia, su un mercato regolamentato dell'Unione Europea o su di un sistema multilaterale di negoziazione registrato come "Mercato di crescita delle PMI" ai sensi dell'articolo 33 della direttiva 2014/65 MIFID (e sue successive modifiche o integrazioni) che abbia previsto tutele equivalenti per gli investitori ovvero – ricorrendone particolari condizioni – salvo che Borsa Italiana S.p.A. decida diversamente.

Art. 18 - Deliberazioni Assembleari

18.1 Il funzionamento dell'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, può essere disciplinato, oltre che dalle norme di legge e del presente Statuto, da un Regolamento approvato dall'Assemblea Ordinaria, salvo eventuali deroghe deliberate da ciascuna Assemblea.

18.2 Le deliberazioni dell'Assemblea devono essere assunte in modo palese.

18.3 Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale, redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal notaio.

18.4 Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Titolo IV

Amministrazione della Società

Art. 19 - Organo amministrativo

19.1 Il Consiglio di Amministrazione, è composto da un numero di componenti dispari, non inferiore a tre e non superiore a undici, eletti dall'Assemblea con le modalità di cui ai successivi commi, in possesso, a pena di ineleggibilità o, nel caso che vengano meno successivamente, di decadenza, dei requisiti previsti dalla normativa, primaria e secondaria, di tempo in tempo vigente e dal presente Statuto.

19.2 Almeno 1 (uno) dei componenti del Consiglio di Amministrazione, scelto in ottemperanza alla

normativa, anche regolamentare applicabile, ivi incluso il Regolamento Emittenti AIM, deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3 del TUF ("Amministratore Indipendente"). Il relativo accertamento è effettuato dal Consiglio di Amministrazione.

19.3 Gli Amministratori potranno essere anche non soci.

19.4 Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti.

19.5 Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che, da soli o unitamente ad altri soci, possiedano una percentuale di capitale sociale con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria almeno pari al 10%.

19.6 Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo (per tale intendendosi le società controllate, controllanti e soggette al medesimo controllo ex art. 2359, primo comma, n. 1 e 2, cod. civ.), e i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse.

19.7 Le adesioni prestate, e i voti espressi, in violazione di tale divieto, non saranno attribuiti ad alcuna lista.

19.8 Le liste, contenenti le informazioni relative ai soci che hanno presentato la lista e l'indicazione della percentuale di capitale detenuto, sono depositate presso la società entro 10 (dieci) giorni prima della data dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, unitamente al curriculum professionale di ciascun candidato contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati e le dichiarazioni con le quali gli stessi accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione delle cariche. Le liste e la documentazione relativa ai candidati sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito Internet della società almeno 7 giorni prima della data dell'Assemblea.

19.9 Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, si avrà riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.

19.10 Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

19.11 I candidati, a pena di ineleggibilità, devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 147-quinquies TUF. Ogni lista deve contenere l'indicazione di un numero di candidati pari a quello da eleggere di cui almeno 1 in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, TUF.

19.12 Ciascuna lista dovrà indicare un candidato indipendente al secondo e all'ultimo numero progressivo.

19.13 La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

19.14 All'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procede come segue:

(i) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, tanti consiglieri che rappresentino la totalità di quelli da eleggere meno uno;


(ii) dalla lista presentata da uno o più azionisti, che non sia collegata in alcun modo - neanche indirettamente - con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti è tratto il restante consigliere, nella persona del candidato elencato al primo posto di tale lista.

19.15 Assumerà la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione il candidato indicato per primo nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

19.16 Nel caso sia presentata una sola lista, tutti i consiglieri sono tratti da tale lista.

19.17 In caso di parità di voti tra due o più liste risulteranno eletti amministratori il/i candidato/i più anziano/i di età fino a concorrenza dei posti da assegnare.

19.18 Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di almeno un Amministratore Indipendente, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine



progressive nella lista che ha riportato il maggior numero di voti di cui al paragrafo 19.14, lettera (i) che precede, sarà sostituito con il primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressive non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il consiglio di amministrazione risulti composto da almeno un amministratore Indipendente. Qualora infine detta procedure non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei necessari requisiti di indipendenza. Gli amministratori hanno l'obbligo di segnalare immediatamente al Presidente la sopravvenienza di una dalle cause che comporti la decadenza d'ufficio. Se detta sopravvenienza di cause riguarda il Presidente, la comunicazione stessa va resa al Vice Presidente.

19.19 Qualora per qualsiasi ragione (inclusa la mancata presentazione di liste o il caso di integrazione del numero di consiglieri a seguito di loro sostituzione o decadenza) la nomina degli amministratori non possa avvenire secondo quanto previsto dal presente articolo, a tale nomina provvederà l'Assemblea con le maggioranze di legge.

19.20 Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

19.21 Gli amministratori sono rieleggibili.

19.22 L'Assemblea può variare il numero degli amministratori anche in corso di mandato del Consiglio; i nuovi amministratori in tal caso nominati secondo le modalità sopra precisate cessano con la scadenza degli altri Amministratori in carica.

19.23 Sono attribuite anche alla competenza del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni concernenti:

(i) la fusione e la scissione con società controllate, nei casi previsti dalla legge;

(ii) la riduzione del capitale sociale, in caso di recesso del Socio;

(iii) l'emissione di obbligazioni non convertibili;

(iv) la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della Società;

(v) gli adeguamenti del presente Statuto a disposizioni normative;

(vi) il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

19.24 Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, nomina tra i componenti il proprio Presidente. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Vice Presidente, che sostituisce e fa le veci del Presidente, nei casi di sua assenza o di suo impedimento.

19.25 In caso di assenza o impedimento del Presidente, le funzioni della presidenza potranno essere esercitate dal Vice Presidente; qualora il Vice Presidente non possa assumere le funzioni di presidenza, queste saranno esercitate dal consigliere più anziano di età.

Art. 20 - Compenso degli amministratori

20.1 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio nonché un compenso determinato ai sensi del comma seguente.

20.2 L'Assemblea stabilisce il compenso fisso complessivo per ogni esercizio dei componenti del Consiglio di Amministrazione, all'atto della nomina, per l'intera durata del loro ufficio, da ripartirsi tra i singoli componenti secondo le determinazioni del medesimo Consiglio di Amministrazione.

20.3 Qualora nell'ambito del Consiglio di Amministrazione si proceda alla nomina di Amministratori Delegati, il Consiglio di Amministrazione medesimo potrà attribuire a tali soggetti un compenso supplementare variabile, da aggiungersi a quello fissato in via ordinaria secondo le modalità appena descritte, a fronte delle ulteriori attribuzioni loro affidate da determinarsi in funzione dei risultati utili della società.

20.4 L'Assemblea della Società potrà, in ogni caso, determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, ai sensi dell'art. 2389, comma terzo, cod. civ.

20.5 La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità del presente Statuto è stabilita dal Consiglio sentito il parere del Collegio Sindacale, secondo le modalità previste dal

presente articolo, salvo quanto previsto dal paragrafo 20.4 che precede.

Art. 21 - Sostituzione degli amministratori

21.1 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori (diversi dall'amministratore tratto dalla lista di minoranza), il Consiglio provvede alla loro temporanea sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, anche al di fuori delle liste di cui all'art. 19 del presente Statuto, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima Assemblea e quelli nominati dall'Assemblea durano in carica per il tempo che avrebbero dovuto rimanervi gli amministratori da essi sostituiti.

21.2 Nel caso in cui venga a mancare l'amministratore tratto dalla lista di minoranza, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sua temporanea sostituzione per cooptazione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale nominando l'amministratore successivo previsto dalla lista di minoranza, se disponibile. Qualora dalla lista di minoranza non residuino dei candidati eleggibili e disposti ad accettare la carica, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione dell'amministratore cessato ai sensi dell'art. 2386 cod. civ. L'amministratore così nominato resta in carica sino alla prossima Assemblea e quello nominato dall'Assemblea dura in carica per il tempo che avrebbe dovuto rimanervi l'amministratore da esso sostituito.

21.3 Qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a mancare la maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea, si intenderà cessato l'intero Consiglio di Amministrazione e gli amministratori rimasti in carica convocheranno d'urgenza l'Assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo.

21.4 I componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere revocati dall'Assemblea in ogni momento, salvo il diritto al risarcimento del danno qualora la revoca avvenga senza giusta causa.

Art. 22 - Poteri dell'organo amministrativo

22.1 Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società e ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge o il presente Statuto riserva all'Assemblea dei Soci.

22.3 Il Consiglio di Amministrazione può delegare i propri poteri, nei limiti consentiti dalla legge, a un Comitato Esecutivo, composto da alcuni dei suoi membri, al Presidente, a uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, ai quali, nell'ambito dei poteri loro conferiti, spetta la rappresentanza della Società, stabilendone le relative retribuzioni.

22.4 Oltre alle attribuzioni non delegabili per legge e per competenza esclusiva dell'Assemblea, e fermo quanto previsto dalle disposizioni regolamentari di tempo in tempo vigenti, non possono formare oggetto di delega:

- (i) le decisioni concernenti le linee di sviluppo e le operazioni strategiche, i piani industriali e finanziari, i budget pluriennali;
- (ii) la nomina e la revoca del Direttore Generale;
- (iii) le decisioni concernenti l'assunzione o la cessione di partecipazioni di rilievo, aziende e/o rami d'azienda;
- (iv) la nomina e la revoca dei responsabili delle funzioni di revisione interna e di conformità, previo parere del Collegio Sindacale;
- (v) la determinazione dei criteri per la direzione, il coordinamento e il controllo delle società e degli enti appartenenti al Gruppo;
- (vi) l'approvazione e la verifica periodica, con cadenza almeno annuale, della struttura organizzativa;
- (vii) le politiche di gestione del rischio nonché la valutazione della funzionalità, efficienza ed efficacia del sistema dei controlli interni della società e del gruppo.

22.5 L'Amministratore o gli Amministratori Delegati e/o il Comitato Esecutivo ai sensi dell'art. 2381 cod. civ., qualora nominato, curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa sociale e debbono riferire al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale almeno ogni tre mesi sul generale andamento della gestione della Società, sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo - per dimensioni qualitative e

quantitative ovvero per caratteristiche - effettuate dalla Società e dalle sue controllate, ferma l'osservanza dell'art. 2391 cod. civ., in particolare sulle operazioni in cui gli Amministratori abbiano un interesse per conto proprio o di terzi. Quando particolari esigenze lo richiedano, la suddetta comunicazione può essere effettuata anche per iscritto al Presidente del Collegio Sindacale.

22.6 Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Segretario anche estraneo al Consiglio stesso.

22.7 Il Consiglio di Amministrazione accerta e assicura in via continuativa l'idoneità dei propri membri a svolgere le funzioni a loro affidate, sotto il profilo della professionalità, della disponibilità di tempo e dell'indipendenza.

22.8 Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore Generale, in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, e ne determina i poteri nonché, ai fini della retribuzione, l'inquadramento.

22.9 Il Direttore Generale partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, qualora nominato, senza diritto di voto.

22.10 Il Consiglio di Amministrazione può nominare comitati con funzioni istruttorie e propositive, determinandone le modalità di funzionamento e la composizione.

22.11 A partire dal momento in cui delle azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, il Consiglio di Amministrazione adotta le procedure richieste dalla legge, dà eventuali codici di autodisciplina e dalla normativa specifica applicabile alla Società. In particolare, ove la Società adotti specifiche procedure in tema di operazioni con parti correlate, il Consiglio di Amministrazione potrà prevedere che, in caso di urgenza, si possa derogare a tali procedure; fermo restando, tuttavia, che tale deroga dovrà rispettare i criteri specificati tempo per tempo dalle istruzioni in materia di operazioni con parti correlate fornite da CONSOB e/o da Borsa Italiana.

Art. 23 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione

23.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, anche fuori della sede sociale, anche all'estero, nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta motivata da uno dei suoi membri.

23.2 La convocazione è fatta dal Presidente mediante avviso comunicato, almeno cinque giorni prima della riunione, a ciascun amministratore e a ciascun sindaco effettivo con qualsiasi mezzo idoneo a provarne l'avvenuto ricevimento, ivi compresi telegramma, fax, e-mail, raccomandata a mano e raccomandata con avviso di ricevimento. Nei casi di urgenza, il termine per la convocazione è ridotto a due giorni.

23.3 In difetto di tali formalità o termini, il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con la presenza di tutti i componenti in carica e con la presenza di tutti i membri del Collegio Sindacale.

23.4 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono tenersi anche per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che:

(i) sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

(ii) sia consentito al presidente e al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

(iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e d'intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati ed alla votazione simultanea;

(iv) sia consentito agli intervenuti di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 24 - Presidenza della riunione del Consiglio di Amministrazione

24.1 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente - se nominato ovvero, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo o di questi ultimi, dall'amministratore più anziano di età.

24.2 Il Presidente convoca le riunioni del Consiglio fissandone l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché sulle materie all'ordine del giorno vengano fornite a tutti gli Amministratori informazioni adeguate.

24.3 Il Presidente promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario, assicurando

l'equilibrio di poteri rispetto all'Amministratore Delegato, e agli altri Amministratori esecutivi; si pone come interlocutore degli organi interni di controllo e dei comitati interni; sovrintende, coordinandosi con il Consiglio di Amministrazione, ovvero l'Amministratore Delegato, alle relazioni esterne ed istituzionali.

Art. 25 - Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

25.1 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

25.2 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 26 - Rappresentanza della Società

26.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza generale della Società nei confronti dei terzi ed in giudizio.

26.2 In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione la rappresentanza spetta al Vice Presidente, se nominato. La firma del Vice Presidente fa fede di fronte ai terzi dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

26.3 La rappresentanza spetta altresì all'Amministratore Delegato, nei limiti dei poteri a questi attribuiti.

26.4 Il Presidente e l'Amministratore Delegato possono conferire a dipendenti della Società ed anche a terzi procure speciali per singoli atti o categorie di atti.

Titolo V

Collegio Sindacale e Revisione legale dei conti

Art. 27 - Collegio Sindacale

Art. 27 - Collegio Sindacale

27.1 Il Collegio Sindacale si compone di tre sindaci effettivi. Devono essere altresì nominati due sindaci supplenti. I sindaci devono essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'articolo 148, comma 4, del TUF e degli ulteriori requisiti di legge. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettere b) e c) e comma 3 del Decreto Ministeriale 30 marzo 2009 n. 102, si considerano materie strettamente attinenti all'ambito di attività della Società il diritto commerciale, il diritto societario, l'economia aziendale, ragioneria, scienza delle finanze, statistica, e discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, nonché le materie e i settori inerenti al settore di attività della Società.

27.2 La nomina del collegio sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti. I candidati di ciascuna lista sono elencati mediante un numero progressivo.

27.3 La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

27.4 Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che, da soli o unitamente ad altri soci, possedano la percentuale di capitale sociale con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria almeno pari al 10%.


27.5 Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo (per tale intendendosi le società controllate, controllanti e soggette al medesimo controllo ex art. 2359, primo comma, n. 1 e 2, cod. civ.), e i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse.

27.6 Le adesioni prestate, e i voti espressi, in violazione di tale divieto, non saranno attribuiti ad alcuna lista. Fermi restando i requisiti e le situazioni di ineleggibilità previste dalla legge nonché i limiti al cumulo degli incarichi previsti e disciplinati dalle norme regolamentari applicabili, non possono essere inseriti nelle liste candidati che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile.

27.7 I sindaci uscenti sono rieleggibili.

27.8 Le liste sono depositate presso la società entro 10 giorni prima della data dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Collegio Sindacale e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet della società, unitamente alla documentazione relativa a ciascun candidato, almeno 7 giorni prima della data dell'Assemblea.

27.9 Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, si



avrà riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.

27.10 Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, deve essere depositato il curriculum professionale di ciascun candidato e le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

27.11 All'elezione dei sindaci si procede come segue:

(i) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il presidente del Collegio Sindacale, un membro effettivo e un supplente;

(ii) dalla lista presentata da un azionista, che non sia collegata in alcun modo - neanche indirettamente - con i soci che hanno votato la lista risultata prima per numero di voti, che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti è tratto il restante membro effettivo e l'altro membro supplente.

27.12 L'elezione dei sindaci sarà comunque soggetta alle disposizioni di legge e ai regolamenti di volta in volta vigenti. In caso di parità di voti tra due o più liste risulteranno eletti sindaci i candidati più anziani di età fino a concorrenza dei posti da assegnare.

27.13 Nel caso in cui vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il sindaco decade dalla carica. In caso di sostituzione o decadenza di un sindaco subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato o decaduto.

27.14 Per le nomine dei sindaci effettivi e/o supplenti necessarie per l'integrazione del collegio sindacale a seguito di sostituzione o decadenza si provvederà a far subentrare il sindaco effettivo o supplente appartenente alla lista del sindaco sostituito o decaduto.

27.15 Qualora ciò non fosse possibile l'Assemblea delibera con le maggioranze richieste per le delibere dell'Assemblea ordinaria, salvo l'osservanza, per la nomina del Sindaco effettivo e/o supplente, espressione della minoranza, eventualmente mancanti, dei principi sopra enunciati, volti a consentire la partecipazione all'interno del Collegio di un sindaco effettivo e di un supplente espressione della minoranza stessa.

27.16 Il Collegio Sindacale esercita il controllo interno ai sensi di legge.

27.17 Il Collegio Sindacale accerta, in particolare, l'adeguato coordinamento di tutte le funzioni e strutture coinvolte nel sistema dei controlli interni, ivi compresa la società di revisione legale incaricata di effettuare la revisione legale dei conti, promuovendo, se del caso, gli opportuni interventi correttivi. A tal fine il Collegio Sindacale ed il soggetto preposto alla revisione si scambiano senza indugio i dati e le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.

27.18 Il Collegio Sindacale vigila altresì sull'osservanza delle regole adottate dalla Società per assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate e ne riferisce nella relazione annuale all'Assemblea.

27.19 I Sindaci possono avvalersi, nello svolgimento delle verifiche e degli accertamenti necessari, delle strutture e delle funzioni preposte al controllo interno nonché procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

27.20 Il Collegio Sindacale può chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Può altresì scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo e all'andamento generale dell'attività sociale.

27.21 Il Collegio Sindacale segnala al Consiglio di Amministrazione le carenze ed irregolarità eventualmente riscontrate, richiede l'adozione di idonee misure correttive e ne verifica nel tempo l'efficacia.

27.22 Il Collegio Sindacale esprime parere in ordine alle decisioni concernenti la nomina dei responsabili delle funzioni di controllo interno nonché su ogni decisione inerente la definizione degli

elementi essenziali del sistema dei controlli interni.

27.23 I sindaci riferiscono, in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio, sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili eventualmente rilevati.

27.24 I verbali delle riunioni del Collegio Sindacale illustrano in modo dettagliato il processo di formazione delle decisioni, dando conto anche delle motivazioni alla base delle stesse. I verbali e gli atti del Collegio Sindacale debbono essere firmati da tutti gli intervenuti.

Art. 28 - Revisione legale dei conti

28.1 La revisione legale dei conti della Società è esercitata da una società di revisione legale iscritta in apposito albo a norma delle disposizioni di legge.

28.2 L'incarico di revisione legale dei conti è conferito dall'Assemblea, su proposta motivata del Collegio Sindacale. Contestualmente, l'Assemblea determina il corrispettivo spettante alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico, e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.

28.3 L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. L'incarico è rinnovabile secondo i termini di legge.

Titolo VI

Esercizio sociale - Utili

Art. 29 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale termina al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla formazione del bilancio sociale a norma del codice civile e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea.

Art. 30 - Utili e dividendi

30.1 Gli utili netti risultanti dal bilancio annuale approvato dall'Assemblea, previa deduzione del 5% per la riserva legale, nei limiti di cui all'art. 2430 cod. civ. verranno ripartiti tra i soci in proporzione alle azioni possedute, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea su proposta del consiglio di amministrazione.

30.2 Il pagamento dei dividendi viene effettuato presso gli intermediari autorizzati ai sensi della normativa vigente, nel termine fissato dall'Assemblea.

30.3 I dividendi non riscossi entro il quinquennio successivo al giorno in cui divennero esigibili si prescrivono a favore della Società.

30.4 Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione a favore dei soci, durante il corso dell'esercizio, di acconti sui dividendi, nei casi e secondo le disposizioni previste dalla legge e dai regolamenti in vigore.

Titolo VII

Recesso

Art. 31 - Recesso

31.1 Ciascun socio ha diritto di recedere dalla Società nei casi previsti dalla legge, fatto salvo quanto disposto dal successivo comma, 31.2 Non compete il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso alla approvazione delle deliberazioni riguardanti:

(a) la proroga del termine di durata della Società;

(b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

Titolo VIII



Clausole finali

Art. 32 - Scioglimento

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi ragione o causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea Straordinaria determina le modalità e i criteri della liquidazione nominando uno o più liquidatori e fissandone i poteri e i compensi.

Art. 33 - Rinvio alle norme di legge

Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le norme di legge.



Handwritten signature or mark at the bottom of the page.